

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1983</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, SERRENTINO, ALTISSIMO, BIONDI,  
STERPA, DE LORENZO**

*Presentata il 27 novembre 1987*

Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'avvicinarsi del 1992 — data fondamentale ai fini del processo di integrazione dei mercati dei Paesi comunitari — rende indispensabile un impegno comune, da parte di tutte le forze politiche, affinché l'organizzazione del lavoro e della produzione nel nostro Paese possa effettuare quel « salto di qualità », che solo può permettere un'adeguata e dignitosa presenza in uno scenario economico sempre più dominato da una sorta di libera concorrenza internazionale.

A ciò aggiungasi il mutamento recente del quadro macro-economico, per cui appare sempre più plausibile l'ipotesi di un *trend* recessivo non riassorbibile in tempi brevi, il quale sembra non consentire più il « lusso » di una inattuazione della Costituzione, che rischia di compromettere l'efficienza stessa del nostro impianto produttivo.

Ma non è tutto. Le recenti vicende italiane si sono caratterizzate per l'insorgere di organizzazioni sindacali minoritarie, le quali spesso hanno messo in discussione accordi definiti dalle maggiori organizzazioni, ricorrendo ai fini di una legittimazione quanto meno « politica » ad aspre forme di lotta sindacale. Tali vicende hanno reso ancora più urgente la necessità di attuare quelle disposizioni, con le quali l'Assemblea costituente aveva rinviato al legislatore ordinario — una volta definiti i principi — ai fini della regolamentazione di due realtà essenziali nella vita produttiva di una nazione: l'organizzazione sindacale e l'astensione dalla prestazione lavorativa per finalità rivendicative.

Si tratta di una battaglia che il gruppo liberale intende compiere in un momento particolarmente grave per l'economia italiana, in cui il *deficit* della bi-

lancia commerciale italiana ha ripreso paurosamente a salire, anche e soprattutto per la perdita di competitività delle nostre merci, legata, in parte, anche alla cattiva organizzazione del lavoro.

È una battaglia che viene ripresa: addirittura già nella terza legislatura il gruppo liberale presentò un progetto di legge specifico, che ottenne il parere favorevole del CNEL, ma che non fu mai approvato per deliberata decisione delle forze di centro-sinistra, di intesa con i tre maggiori sindacati.

In concomitanza con l'approvazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (il cosiddetto « Statuto dei lavoratori »), i deputati liberali (cfr. la proposta di legge, atto Camera n. 2559, della V legislatura) riproposero ancora una volta la questione dell'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, certamente scontrandosi con l'allora imperante clima di conflittualità esasperata nel mondo del lavoro, culminato in episodi di vera e propria guerriglia sindacale.

Ma è ormai tempo di superare quell'« ostruzionismo di maggioranza » che — non dando attuazione alle citate norme costituzionali — ricorrentemente ha comportato gravi disagi per i cittadini, spesso con la compressione di altri diritti costituzionalmente garantiti: sarà sufficiente far riferimento alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione.

\* \* \*

1. — Come è noto, l'articolo 39 della Costituzione stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera, che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo, se non la registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme stabilite dalla legge, che per ottenere la registrazione è condizione l'ordinamento interno a base democratica sancito dagli statuti dei sindacati. L'articolo 39 della Costituzione stabilisce altresì che i sindacati così registrati acquistano la personalità giuridica e — rappresentati unitariamente in pro-

porzione dei loro iscritti — possono stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie di lavoratori, alle quali il contratto si riferisce.

\* \* \*

Il Capo I della proposta di legge detta norme sulle associazioni sindacali, riaffermando il principio costituzionale di libertà di organizzazione, che comporta sia la *facoltatività* per un sindacato di richiedere la registrazione, sia la *libertà negativa* per i singoli (datore di lavoro, prestatore di lavoro subordinato o lavoratore autonomo) di non chiedere l'iscrizione ad alcuna associazione sindacale.

Il primo requisito per la registrazione è quello dell'ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto dell'organizzazione sindacale. Ai fini del predetto requisito — previsto, come ricordato sopra, dalla stessa Costituzione — l'articolo 5 del presente progetto di legge detta norme orientative, per quanto concerne la democraticità dell'ordinamento.

A ciò aggiungasi un altro requisito: quello numerico. Il requisito di un minimo di appartenenti all'associazione viene stabilito a prova e garanzia della effettiva consistenza dell'associazione stessa e, quindi, in definitiva a garanzia di tutte le altre associazioni, le quali reciprocamente hanno il diritto di incontrarsi e di partecipare alle trattative con un'organizzazione che abbia un minimo di rappresentatività.

Verrebbe infatti compromesso il sistema della trattativa per rappresentanze unitarie, se in questa potessero inserirsi associazioni aventi solo pochi iscritti. Quindi, si tratta di un requisito dettato da esigenze pratiche, oltreché dall'esigenza di un corretto uso delle rappresentanze professionali. Inoltre, il prevedere tale requisito risulta in perfetta sintonia con l'orientamento già espresso dal legislatore in materia: sarà sufficiente far riferimento agli articoli 17 (per il divieto di costituire sindacati di comodo) e 19

(circa i criteri per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) della già ricordata legge 20 maggio 1970, n. 300.

Si è preferito evitare il ricorso al criterio del numero minimo assoluto degli iscritti, in quanto deve tenersi conto della grande diversità di composizione numerica delle varie categorie professionali. A tal fine, si è invece preferito il sistema di una « cifra percentuale », che meglio consente di tener conto delle diverse realtà, soprattutto per quanto concerne le nuove professioni emergenti. Inoltre, per evitare l'insorgenza di probabili problemi di fattibilità amministrativa, anziché far ricorso ad una vera e propria « anagrafe del lavoro », si è ritenuto opportuno riferire la cifra percentuale stabilita ai dati desumibili da apparati già in funzione, vale a dire i registri delle ditte, tenuti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 46 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, il quale dispone l'obbligo della denuncia per chiunque — sia individualmente che in società con altri esercenti industria, commercio, artigianato o agricoltura — di un complesso di notizie, tra cui, in particolare, « il numero medio dei lavoratori impiegati ». Si ricorderà che ultimamente sono state emanate norme per migliorare il funzionamento della registrazione delle ditte presso le Camere di commercio.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici, la consistenza numerica dovrà essere desunta dai ruoli delle diverse amministrazioni, ivi compresi il personale avventizio e quello salariato.

Infine, onde facilitare l'approvazione del presente progetto di legge — che vuole essere più che altro un provvedimento sui principi generali attuativi delle disposizioni costituzionali in esame — su questo come su altri punti, si è volutamente tralasciato di inserire normativa di dettaglio, che molto più opportunamente può essere definita dal Governo, tramite lo strumento costituzionale della delega legislativa, di cui all'articolo 23 del presente progetto; strumento per il quale è stata prevista una apposita procedura — che

ricalca quella già sperimentata con esiti positivi dall'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (riguardante il Corpo della polizia di Stato) — che consente comunque il coinvolgimento delle Commissioni competenti delle due Camere, tramite l'espressione di pareri, nel processo di emanazione dei decreti delegati.

L'articolo 6 riguarda le modalità di registrazione delle associazioni sindacali, con l'attribuzione di precise funzioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; l'articolo 7 prevede l'istituzione di un apposito registro delle associazioni; mentre l'articolo 8 opportunamente detta criteri per la composizione degli ormai innumerevoli collegi della pubblica amministrazione, composti anche da rappresentanti delle categorie produttive.

\* \* \*

2. — Il Capo II, riguardante i contratti collettivi di lavoro, non può che limitarsi a disciplinare il procedimento di formazione e l'efficacia del contratto collettivo stipulato tra le associazioni sindacali collegate unitariamente in rappresentanze, ai fini della sua applicabilità anche ai non soci. Questo criterio rappresenta una deroga evidente al principio generale dell'autonomia contrattuale; deroga che del resto è prevista dall'ultimo comma dell'articolo 39 della Costituzione. Tuttavia, al di fuori del contratto collettivo stipulato ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione, vi sono i principi del diritto comune; ed è quindi opportuno che il legislatore, in ossequio alle direttive costituzionali, non ponga altre limitazioni alla libertà contrattuale, oltre quelle connesse alla contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes*.

Tra i principi di cui agli articoli del Capo II si ricorderanno, in particolare, il *quorum* per la stipulazione del contratto (l'adesione di un numero di associazioni, che rappresentino almeno i due terzi del totale degli iscritti alle associazioni ricomprese nelle delegazioni unitarie) previsto dal comma 4 dell'articolo 11; la valenza dei contratti individuali di la-

voro, i quali possono contenere clausole derogatorie che siano singolarmente più favorevoli per il prestatore di lavoro (articolo 13); i rapporti tra contratti collettivi, per cui si stabilisce il criterio della prevalenza del contratto a sfera territoriale più ampia, salva la conservazione delle condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro (articolo 14).

Quanto all'efficacia dei contratti collettivi di lavoro nel tempo, ed in particolare relativamente alla cosiddetta ultrattività del contratto dopo la scadenza, considerato inattuabile un richiamo all'articolo 2074 del codice civile, correlato indiscindibilmente all'impianto del soppresso ordinamento corporativo —, si è ritenuto opportuno rimettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di prorogare l'efficacia del contratto scaduto (articolo 16, comma 2). Infatti, l'eventuale previsione dell'ultrattività del contratto sino al nuovo accordo avrebbe comportato una gravissima limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti.

L'articolo 22 opportunamente detta norme sul valore e la forza dei contratti collettivi, prevedendo modifiche ed integrazioni agli articoli 1 e 8 delle preleggi al codice civile; contratti collettivi per i quali si sono stabilite disposizioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore, analoghe a quelle vigenti per le leggi ordinarie (articolo 18).

Sarà inoltre necessario un ulteriore richiamo all'articolo 13, il quale — nello stabilire la prevalenza delle clausole, contenute nei contratti individuali di lavoro singolarmente (e non complessivamente) più favorevoli al prestatore di lavoro — da un lato ha rispettato il *favor prestatoris* implicito nella Costituzione, dall'altro ha dettato un criterio di più facile individuazione, rispetto a quello delle condizioni più favorevoli « nel complesso » al lavoratore, di incertissima applicazione.

Infine, per quanto concerne la delega legislativa conferita al Governo per l'emanazione di norme integrative e attuative, si rinvia a quanto detto in precedenza, a proposito delle disposizioni concernenti i dipendenti pubblici. In proposito, in alcuni casi (cfr. gli articoli 6, 7, 8, 9, 11,

12, 18) si è preferito indicare espressamente il rinvio alle norme da emanare in sede di delegazione legislativa; rinvio che ovviamente non pregiudica o limita per gli altri casi l'intervento dei decreti delegati.

\* \* \*

Il Capo III concerne la disciplina del diritto di sciopero, sia nei servizi pubblici essenziali sia in altre attività.

Si vuole così dare finalmente attuazione all'articolo 40 della Costituzione, strettamente collegata all'articolo 39, relativo alla regolamentazione delle organizzazioni sindacali. Come è noto, l'inattuazione della predetta disposizione costituzionale ha comportato di recente il manifestarsi di situazioni deprecabili, di gravi disagi da parte dei cittadini, con una grave compressione di diritti costituzionalmente garantiti, come ad esempio la libertà di circolazione.

La proposta di cui al presente progetto di legge vuole combinare il momento legislativo con il momento dell'autoregolamentazione sindacale, espressione di una autonomia a cui va comunque riconosciuto grande valore. Si tratta di attivare un doppio binario: uno relativo alla disciplina dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la quale si prevede lo strumento della delegazione legislativa, sulla base di principi e criteri direttivi ben precisi (comportanti l'obbligatorietà dei tentativi di conciliazione, della costituzione di collegi arbitrali, nonché l'indicazione dei casi eccezionali, in cui il diritto di sciopero può essere esercitato al di fuori delle vertenze riguardanti il trattamento normativo ed economico e, infine, le modalità ed i tempi del preavviso); l'altro riguardante le altre attività, per le quali si propone il rinvio all'autoregolamentazione mediante accordi, definibili da parte delle associazioni sindacali registrate (ai sensi quindi del capo I della presente proposta di legge).

Per quanto concerne il pubblico impiego, a parte le attività connesse ai ser-

vizi pubblici essenziali, si fa espresso rinvio all'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in cui è stato stabilito che con gli accordi collettivi possono essere introdotte norme volte a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro, le quali comunque debbono prevedere un obbligo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Altro punto fondamentale della presente proposta di legge concerne la disciplina dei poteri di precettazione dell'autorità, definendone con chiarezza l'ambito operativo, da individuare nelle situazioni da cui possa derivare comunque un pericolo per i beni aventi carattere di preminente interesse generale, nonché nelle situazioni in cui non siano state rispettate le modalità sancite dall'articolo 25.

Per quanto concerne il regime delle conseguenze giuridiche, si è ritenuto preferibile circoscrivere la sanzione penale alla sola inosservanza dell'ordinanza prefettizia. Relativamente agli effetti civili, si prevede espressamente la mancata corresponsione della retribuzione per tutto il tempo dell'astensione dalla prestazione lavorativa, in quanto, ovviamente, viene meno il rapporto sinallagmatico con l'astensione dal lavoro. Anche in caso di

sciopero breve, è stata prevista la possibilità di effettuare la trattenuta sulla retribuzione per un periodo superiore a quello dell'effettiva assunzione dal lavoro, ove quest'ultima produca effetti superiori a causa dell'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, come previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (per il settore statale). Infine si è voluto espressamente stabilire la facoltà di disporre sanzioni disciplinari, nei confronti dei lavoratori che non osservino le disposizioni legislative oppure contenute negli accordi sindacali.

Da ultimo, l'articolo 31 ha espressamente previsto che rimangano in vigore le particolari disposizioni, dettate in materia di sciopero per i militari (legge n. 382 del 1978), per gli agenti di polizia (legge n. 121 del 1981), per il personale addetto ad impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964), nonché per i controllori di volo (legge n. 242 del 1980).

\* \* \*

L'insorgere di una esasperata conflittualità in alcuni settori del mondo del lavoro rende indispensabile procedere in tempi brevi all'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I

#### REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI.

##### ART. 1.

*(Libertà di organizzazione sindacale).*

1. L'organizzazione sindacale è libera.
2. I datori di lavoro, i prestatori di lavoro subordinato ed i lavoratori autonomi possono costituire associazioni sindacali.
3. L'iscrizione ad un'associazione sindacale è facoltativa.

##### ART. 2.

*(Le associazioni sindacali).*

1. Le associazioni sindacali possono essere registrate o non registrate.
2. Ogni associazione sindacale adotta uno statuto, con il quale deve stabilire il proprio ordinamento interno su base democratica, ai fini della registrazione.
3. Le associazioni sindacali non registrate sono regolate dalle norme relative alle associazioni non riconosciute; non possono esercitare alcuna pubblica funzione e pertanto non possono stipulare o partecipare alla stipulazione dei contratti di lavoro.

##### ART. 3.

*(Requisiti delle associazioni sindacali).*

1. Possono chiedere la registrazione associazioni sindacali provinciali, regionali o nazionali, nonché quelle associazioni la cui estensione territoriale inferiore o superiore alla provincia o alla regione sia

giustificata da caratteristiche locali o da esigenze delle categorie di riferimento.

2. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro, ai fini della registrazione, debbono rappresentare almeno un numero di associati che occupino complessivamente il 10 per cento del numero medio di lavoratori occupati nelle imprese del ramo dell'attività economica cui l'associazione si riferisce, all'interno della propria estensione territoriale, secondo i dati desunti dal registro delle ditte tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Le associazioni sindacali dei lavoratori, ai fini della registrazione, debbono avere un numero di iscritti almeno pari al 10 per cento del numero medio dei lavoratori occupati nelle imprese del ramo dell'attività economica cui l'associazione si riferisce, all'interno della propria estensione territoriale, secondo i dati desunti dal registro delle ditte tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. Le associazioni sindacali di categoria debbono avere un numero di iscritti almeno pari al 20 per cento del numero degli appartenenti a una delle categorie di prestatori di lavoro, di cui all'articolo 2095 del codice civile.

4. Le associazioni sindacali di liberi professionisti, e le associazioni sindacali di artisti, possono essere registrate, purché abbiano un numero di associati non inferiore al 10 per cento di quelli appartenenti alla categoria, nel rispettivo ambito territoriale di riferimento.

5. Si considerano iscritti alle associazioni coloro che, appartenendo alla categoria professionale di riferimento, ne abbiano fatto domanda, siano stati ammessi e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi eventualmente previsti negli statuti delle associazioni.

## ART. 4.

*(Annotazioni nei registri delle ditte).*

1. Nel registro delle ditte, tenuto — ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 — presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le imprese debbono essere annotate distintamente per le singole attività produttive effettivamente esercitate.

2. Gli imprenditori debbono, entro il 31 gennaio di ciascun anno, denunciare, perché se ne faccia annotazione nel registro, il numero dei lavoratori occupati alle loro dipendenze nell'anno precedente.

3. Presso gli ordini professionali è istituito analogo registro dei professionisti che abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati. I professionisti sono tenuti ad effettuare la denuncia di cui al comma 2.

## ART. 5.

*(Atto costitutivo e statuto).*

1. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni sindacali, ai fini della registrazione, debbono:

a) indicare la categoria per la quale l'associazione è costituita, la propria sede, nonché la circoscrizione in cui svolge o si propone di svolgere la propria attività;

b) indicare la denominazione dell'associazione, che deve essere chiaramente distinguibile da quella di ogni altra associazione registrata;

c) stabilire identità di criteri generali per garantire a tutti gli associati o a loro delegati la partecipazione alla formazione delle deliberazioni sociali;

d) stabilire l'elettività delle cariche sociali da attuarsi mediante voto segreto;

e) prevedere le funzioni delle cariche sociali;

f) stabilire la periodicità delle riunioni ordinarie nell'assemblea dei soci e prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie;

g) deferire all'assemblea le deliberazioni che riguardino l'adesione dell'associazione ad un'associazione complessa, le modificazioni dello statuto sociale e la determinazione dei contributi associativi;

h) stabilire norme per l'esclusione degli associati e il riconoscimento del diritto di recesso, in modo da contemperare gli obblighi derivanti dal rapporto associativo con il principio della volontarietà dell'adesione.

#### ART. 6.

##### (Registrazione).

1. Per ottenere la registrazione, le associazioni sindacali debbono inoltrare apposita domanda, secondo le modalità da stabilirsi ai sensi dell'articolo 23:

a) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le associazioni a circoscrizione nazionale o comunque di estensione territoriale superiore a quella di una regione;

b) all'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, territorialmente competente, per tutte le altre associazioni.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, accertata la sussistenza o meno delle condizioni previste dalla presente legge entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, ordina o rifiuta la registrazione dell'associazione, che va effettuata con decreto dello stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. La pubblicazione del provvedimento di registrazione avviene nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio degli annunci legali* delle province interessate.

4. Le associazioni sindacali registrate acquistano personalità giuridica dalla data della registrazione.

5. In caso di perdita di una delle condizioni necessarie per la registrazione ovvero di accertata persistente violazione delle norme statutarie, tali da menomare l'ordinamento democratico dell'associazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale revoca la registrazione, con decreto motivato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Foglio degli annunci legali*.

ART. 7.

*(Registro delle associazioni).*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione un registro nel quale, secondo le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23, saranno iscritte le associazioni sindacali registrate.

2. Le associazioni sindacali registrate sono obbligate, pena la revoca della registrazione, a tenere un elenco aggiornato degli associati. Esse debbono altresì dichiarare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o agli uffici regionali del lavoro e massima occupazione, il numero degli iscritti, con le indicazioni previste dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23.

ART. 8.

*(Partecipazione in collegi della pubblica amministrazione).*

1. Nei casi in cui sono previste rappresentanze di categoria dei datori o dei prestatori di lavoro in seno a consigli, commissioni o collegi della pubblica amministrazione, tali rappresentanze debbono essere designate da tutte le associazioni registrate della stessa categoria, in proporzione dei propri iscritti, secondo le modalità da stabilirsi con le norme da emanare ai sensi dell'articolo 23.

## ART. 9.

*(Disposizioni per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi e loro associazioni, del servizio sanitario nazionale, delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti).*

1. Per i contratti collettivi e gli accordi economici riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi e loro associazioni, del servizio sanitario nazionale, delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, si applicano le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le rappresentanze unitarie delle associazioni sindacali dei dipendenti, di cui al comma 1, sono composte secondo i criteri previsti dalla presente legge, con le opportune specificazioni contenute nelle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23.

## CAPO II

## CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

## ART. 10.

*(Obbligatorietà).*

1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle rappresentanze unitarie delle associazioni sindacali registrate hanno efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce e nell'ambito territoriale delle associazioni sindacali facenti parte delle rappresentanze unitarie o in quello più ristretto indicato nel contratto.

## ART. 11.

*(Le rappresentanze unitarie).*

1. Le rappresentanze unitarie per la stipulazione del contratto collettivo sono costituite, distintamente per i datori ed i prestatori di lavoro, dai delegati delle rispettive associazioni sindacali, registrate per l'attività economica ed il territorio cui il contratto si riferisce, con voto proporzionale al numero, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti occupati alle dipendenze di loro iscritti o dei loro iscritti.

2. Le rappresentanze unitarie possono essere costituite anche da delegati di associazioni sindacali complesse registrate, che dagli statuti o da speciali deliberazioni ne abbiano ricevuto potestà, eventualmente insieme con delegati di altre singole associazioni sindacali registrate di categoria, non appartenenti ad associazioni complesse o che non abbiano alle stesse conferito la relativa potestà.

3. Disposizioni particolari relative alla composizione delle rappresentanze unitarie, ai metodi da adottare per eventuali relativi accertamenti, nonché alle modalità da seguire nello svolgimento delle trattative saranno contenute nelle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23.

4. Il contratto collettivo si intende stipulato se gli iscritti alle associazioni che lo hanno sottoscritto costituiscono almeno i due terzi del totale degli iscritti alle associazioni che concorrono alla formazione della rappresentanza unitaria.

## ART. 12.

*(Requisiti del contratto di lavoro).*

1. Il contratto di lavoro deve essere redatto nella forma scritta e deve indicare l'estensione territoriale per cui ha efficacia, le categorie dei datori e prestatori di lavoro cui si riferisce. Nel contratto di lavoro debbono essere altresì specificate la data di decorrenza, la durata e le altre indicazioni previste dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23.

## ART. 13.

*(Contratti individuali di lavoro).*

1. I contratti di lavoro individuali degli appartenenti alle categorie, alle quali si riferisce il contratto collettivo di lavoro, debbono uniformarsi alle disposizioni di questo, salvo, ove non sia diversamente convenuto, per le clausole che stabiliscono singolarmente condizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

## ART. 14.

*(Rapporti tra contratti collettivi).*

1. Tra i contratti collettivi che riguardano una stessa categoria o uno stesso gruppo di categorie prevale quello a sfera territoriale più ampia, salvo, ove non sia diversamente convenuto, la conservazione, per ciascun istituto contrattuale, delle condizioni più favorevoli al prestatore di lavoro.

2. Il contratto collettivo che riguarda un gruppo di categorie prevale sui contratti collettivi relativi a una di tali categorie o al gruppo più ristretto delle stesse.

## ART. 15.

*(Criteri applicativi).*

1. Per l'applicazione dei contratti collettivi valgono i criteri stabiliti dall'articolo 2070 del codice civile.

## ART. 16.

*(Proroga della durata del contratto).*

1. Il contratto collettivo è prorogato di diritto per un tempo eguale a quello originariamente convenuto, salvo che tre mesi prima della scadenza o nel termine previsto dal contratto ne sia stata fatta denuncia da una associazione sindacale interessata della categoria, anche se regi-

strata posteriormente alla data di stipulazione del contratto, sempreché gli iscritti all'associazione o al gruppo di associazioni denunzianti raggiungano almeno un quarto del complesso degli iscritti alle associazioni facenti parte di ciascuna delle rappresentanze unitarie.

2. Il contratto collettivo denunciato, o del quale è stata richiesta la revisione, cessa di produrre effetti dal giorno della sua scadenza. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha tuttavia facoltà di prorogarne l'efficacia, con decreto da pubblicarsi con le modalità di cui all'articolo 18.

#### ART. 17.

*(Denuncia anticipata del contratto).*

1. Oltre che nei casi previsti dal contratto collettivo, questo può essere anticipatamente denunciato per sopravvenuta notevole modificazione dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

2. Se una delle associazioni registrate interessate, facenti parte della rappresentanza unitaria che ha partecipato alla stipulazione del contratto, si oppone alla denuncia anticipata, quest'ultima non può avere corso.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto in seguito a denuncia per sopravvenuta notevole modificazione dello stato di fatto, il nuovo contratto ha efficacia dalla data della denuncia, salvo che in esso sia stabilita una data successiva.

#### ART. 18.

*(Deposito e pubblicazione del contratto).*

1. Il contratto collettivo deve essere depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad efficacia territoriale nazionale o comunque superiore all'ambito di una regione; oppure presso l'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, se a sfera regionale o comunque superiore all'ambito di una

provincia; oppure presso l'ufficio del lavoro provinciale, se a sfera provinciale o minore.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per i contratti di efficacia territoriale nazionale o comunque superiore all'ambito di una regione, o il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per i contratti a sfera territoriale più ristretta, constatata la conformità del contratto alle norme imperative di legge, con le modalità di cui alle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 23, ne ordina la pubblicazione; in caso contrario, con provvedimento motivato, lo rinvia alle rappresentanze unitarie per le conseguenti modifiche.

3. Il contratto collettivo è pubblicato nel *Bollettino dei contratti di lavoro*, in supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il contratto collettivo diventa obbligatorio il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo che in esso sia stabilita una decorrenza diversa.

#### ART. 19.

*(Contratti collettivi riguardanti lavoratori autonomi).*

1. Le associazioni sindacali registrate di datori di lavoro e quelle di lavoratori autonomi possono stipulare accordi economici collettivi per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra loro intercorrenti, che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata.

2. Agli accordi economici collettivi si applica, per quanto possibile, la disciplina prevista dagli articoli precedenti per i contratti collettivi di lavoro.

#### ART. 20.

*(Vigilanza sull'applicazione).*

1. La vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi è esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ART. 21.

(Regime fiscale).

1. L'originale e le copie dei contratti collettivi di lavoro e di tutti gli altri atti occorrenti per la pubblicazione dei contratti stessi nel *Bollettino dei contratti di lavoro* di cui all'articolo 18 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

## ART. 22.

(Forza dei contratti collettivi).

1. L'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Indicazione delle fonti). —

1. Sono fonti del diritto:

- a) le leggi;
- b) i regolamenti;
- c) i contratti collettivi di lavoro;
- d) gli usi ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 8 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è inserito il seguente comma:

« I contratti collettivi prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che i contratti collettivi stessi diversamente dispongano ».

## ART. 23.

(Emanazione dei decreti delegati recanti norme attuative della legge in materia di registrazione delle associazioni sindacali e di contratti collettivi di lavoro).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative della presente legge, per quanto concerne la registrazione delle associazioni sindacali e i contratti collettivi di lavoro, secondo i principi ed i criteri direttivi da essa determinati.

2. Le norme delegate, aventi valore di legge ordinaria, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Lo schema di decreto delegato è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri.

### CAPO III

#### REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO.

##### ART. 24.

*(Esercizio del diritto di sciopero).*

1. Il diritto di sciopero si esercita con l'astensione, in maniera collettiva e continuativa, dalla prestazione lavorativa, da realizzarsi mediante rifiuto di ingresso nei luoghi di lavoro.

2. Deve essere garantita la libertà di effettuare, ove possibile, la propria prestazione lavorativa da parte di coloro che non intendano aderire allo sciopero.

##### ART. 25.

*(Emanazione dei decreti delegati recanti norme attuative della legge in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative ed integrative della presente legge, relativamente alla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui al-

l'articolo 26, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di tentativi di conciliazione prima dell'esercizio del diritto di sciopero e anche nel corso del medesimo, da parte delle pubbliche autorità che esercitano vigilanza o tutela sugli organismi svolgenti i singoli servizi pubblici essenziali;

b) previsione di collegi arbitrali, a cui le parti possano di comune accordo rivolgersi per risolvere le vertenze in atto. Tali collegi debbono essere costituiti a seconda dei servizi pubblici essenziali interessati, con membri scelti dalle parti stesse;

c) indicazione dei casi eccezionali nei quali il diritto di sciopero può essere esercitato al di fuori delle vertenze riguardanti il trattamento normativo ed economico;

d) le modalità ed i tempi del preavviso, qualora, esaurito il tentativo di conciliazione, si intendesse comunque esercitare il diritto di sciopero.

2. Le norme delegate, aventi valore di legge ordinaria, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

#### ART. 26.

*(Servizi pubblici essenziali).*

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali le seguenti attività:

a) il trasporto pubblico ferroviario, aereo e marittimo, nonché i trasporti urbani ed interurbani, pubblici o in concessione;

b) l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radiofoniche pubbliche;

c) l'esercizio di attività pubbliche antincendi, sia di vigilanza preventiva sia di intervento;

d) l'esercizio delle reti radiotelevisive pubbliche;

e) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

f) il funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie di ricovero private convenzionate;

g) la manutenzione e l'esercizio di acquedotti e la distribuzione di acqua potabile;

h) la manutenzione e l'esercizio di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico;

i) gli interventi comunque connessi alla protezione civile;

l) l'istruzione nelle scuole e istituti pubblici di ogni ordine e grado.

2. Oltre a quelli elencati nel comma 1, altri servizi pubblici possono essere dichiarati essenziali ai fini della presente legge, in particolari circostanze di tempo e di luogo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

#### ART. 27.

*(Autoregolamentazione degli altri settori).*

1. Per i settori non ricompresi nell'ambito delle attività di cui all'articolo 26, possono essere definiti accordi di autoregolamentazione da parte delle associazioni sindacali registrate.

2. L'eventuale accordo è comunicato, entro quindici giorni, al Presidente del

Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'accordo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le modalità di cui all'articolo 26.

ART. 28.

*(Pubblico impiego).*

1. Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi e loro associazioni, del servizio sanitario nazionale, delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti — i quali non svolgano le attività di cui all'articolo 26 — si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 29.

*(Precettazione nei casi di emergenza).*

1. In caso di mancato rispetto delle modalità di cui all'articolo 25, il prefetto emana ordinanza volta ad imporre le misure necessarie ad assicurare gli indispensabili livelli di funzionamento dei servizi, incluso l'obbligo, per i lavoratori nominativamente indicati, di eseguire le prestazioni ritenute essenziali.

2. Il prefetto emana inoltre l'ordinanza di cui al comma 1, in tutti i casi, relativi anche a servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 26, in cui si verificano comunque situazioni di emergenza suscettibili di arrecare grave danno a beni aventi carattere di preminente interesse generale.

3. Le forme di pubblicità dell'ordinanza prevista nei commi 1 e 2 vengono stabilite dai decreti da emanarsi in base all'articolo 25.

## ART. 30.

*(Regime sanzionatorio).*

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza prefettizia, di cui all'articolo 29, è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

2. L'esercizio del diritto di sciopero, svolto nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa o dagli accordi sindacali, non dà diritto alla retribuzione per tutto il tempo della sua durata.

3. L'astensione dalla prestazione lavorativa per un periodo inferiore ad un turno di lavoro comporta comunque la trattenuta della retribuzione per l'intero periodo, ove dalle modalità dello sciopero derivino gli effetti di cui all'articolo 171, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Nei confronti dei lavoratori che non osservino le disposizioni derivanti dalla presente legge, nell'esercizio del diritto di sciopero, possono essere disposte sanzioni disciplinari.

## ART. 31.

*(Disposizioni per categorie particolari).*

1. Rimangono in vigore le particolari disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, all'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, all'articolo 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242, nonché agli articoli 72 e 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121.